



Regionali del Piemonte

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE E IDRAULICO - AGRARIA

Gennaio 2008 Dicembre 2011

Dopo 7 mesi di trattativa il 31 Luglio 2008 a Torino nella sede della Regione Piemonte di Corso Stati Uniti 21 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Regionale per i lavoratori forestali del Piemonte. L'intesa sottoscritta dalla Regione Piemonte rappresentata dall'Assessore Regionale Montagna e Foreste Bruna Sibille e da Giovanni Ercole Responsabile Direzione Economia Montana e foreste, dall' UNCEM rappresentata dal presidente Lido Riba e da Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil del Piemonte contiene diversi elementi di innovazione sul piano della tutela del lavoro forestale oltre ad una buona risposta in termini salariali, che ci fa dire di essere di fronte ad un risultato positivo. Nel merito dei contenuti dell'intesa sottolineiamo i punti più significativi .

- Sul capitolo Occupazione e garanzie occupazionali si prevede la stabilizzazione di almeno 80 lavoratori da tempo determinato a tempo indeterminato nell'arco di vigenza del CIR. Queste trasformazioni sono possibili grazie all'apertura di cantieri forestali invernali con la finalità di promuovere l'utilizzo del legno quale fonte energetica rinnovabile, è l'inizio di una cultura nuova che considera la montagna e la forestazione come ambito produttivo. Inoltre passa da 156 a 164 il numero delle giornate contributive minime per ogni lavoratore a tempo determinato utili per il calcolo ai fini della indennità di disoccupazione, in questo modo anche con i mutati requisiti viene salvaguardato l'importo economico di spettanza per i lavoratori a tempo determinato. Due delle 164 giornate potranno essere convertiti in permessi retribuiti realizzando in tal modo una tutela più ampia per il tempo determinato.
- Viene istituito un Comitato Paritetico Provinciale, con compiti di controllo e verifica sull'applicazione del CIR in tutti i suoi punti. Si tratta di una conquista molto importante che permetterà ai nostri rappresentanti di poter esercitare la possibilità di controllo e verifica rispetto :
 - Alle stabilizzazioni da tempo determinato a tempo indeterminato e ai passaggi di qualifica (perché vengano rispettati i criteri ed i requisiti previsti dal CIR)
 - Alla partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione, siccome è previsto nel capitolo formazione (art 14) che tutti ricevano nel cedolino paga l'informazione sui corsi che la Regione svolge e possano quindi chiedere di essere ammessi.
 - Alla definizione degli ambiti di operatività territoriale di ciascuna squadra utile ai fini di determinare quando scattano le indennità di missione.
 - Concordare i centri di raccolta al fine di determinare da dove decorre l'inizio dell'orario di lavoro, nonché del tempo necessario al recupero e la manutenzione degli attrezzi che con questo CIR costituisce orario di lavoro .
- In materia di orario di lavoro cambia la decorrenza dell'orario che parte dal centro di raccolta che viene individuato dal comitato paritetico provinciale, comunque garantendo

una prestazione effettiva di almeno sette ore di lavoro, sei per la giornata del venerdì. Inoltre il tempo impiegato nel recupero e nella manutenzione degli attrezzi presso il magazzino è comunque considerato orario di lavoro. Nel contratto precedente l'orario di lavoro decorreva dalla fermata dei mezzi che trasportano i lavoratori sul cantiere. La portata di questa innovazione è notevole in quanto realizza una diminuzione, fino ad un massimo di un ora giornaliera della prestazione lavorativa effettiva dell'operaio forestale sul cantiere, considerando quindi il tempo di raggiungimento del cantiere e le attività di reperimento e cura degli attrezzi, prestazione lavorativa. Una risposta positiva utile a ridurre disagio che spesso comporta il lavoro in montagna.

- Sul Capitolo Classificazione ed Inquadramento viene istituita la figura degli Istruttori Forestale ai quali viene riconosciuta l'indennità di alta professionalità, nella misura di € 90 per 14 mensilità prevista dal CCNL, stessa indennità viene riconosciuta agli operai con incarico di capo squadra nella misura di € 45 sempre per 14 mensilità, mentre per i capi vivaio e gli istruttori forestali capo corso la stessa indennità è di € 100 sempre per 14 mensilità. Viene aumentata inoltre l'indennità percepita dal Vice capo Squadra. Da € 4,13 a € 5.
- Sul Salario abbiamo raggiunto un aumento del salario integrativo regionale di € 40 mensili a decorrere dal 1° gennaio 2008 (saranno quindi corrisposti gli arretrati) e aumentato l'indennità di mensa dagli attuali € 3 a € 5,29 giornalieri. Complessivamente significa un aumento di € 85 mensili che crediamo rappresenti una più che dignitosa tutela del salario considerando che questa intesa chiude il ciclo contrattuale iniziato con il rinnovo del CCNL, che ha visto nelle scorse settimane l'intesa sul secondo biennio economico e oggi la definizione del CIR.

L' accordo raggiunto con la Regione Piemonte per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale del settore della forestazione, rappresenta certamente un punto di svolta importante per lo sviluppo futuro del settore, per il consolidamento e le prospettive occupazionali e di certezza della trasformazione del rapporto di lavoro per molti lavoratori stagionali, che da anni attendevano un segnale concreto importante in tale direzione. Introducendo e rafforzando il concetto dell' utilizzo della risorse che la montagna mette a disposizione, le quali possono generare economicità e sviluppo sostenibile, e non solo un costo per la collettività. Queste sono le basi fondamentali che ci hanno permesso di rinnovare l' accordo, migliorandolo, dal punto di vista normativo, salariale, professionale e del diritto contrattuale. Invitiamo quindi tutti i lavoratori forestali ad approvare e a valorizzare i contenuti di questa intesa nelle assemblee che verranno tenute in queste settimane.

Fai -Cisl
Claudio Risso

Flai - Cgil
Valter Crespo

Uila - Uil
Giuseppe Meineri

Il giorno 31 luglio 2008 in Torino, nella sede della Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 21, sono convenuti per la sottoscrizione del seguente Contratto Integrativo Regionale del Piemonte:

per la Regione Piemonte,
l'Assessore
Bruna Sibille

il Responsabile della Direzione Economia
Montana e Foreste
Giovanni Ercole

Per l'UNCCEM, il Presidente della Delegazione
Regionale
Lido Riba

per le Organizzazioni Sindacali:

FAI-CISL regionale del Piemonte rappresentata
dal Segretario Regionale
Claudio Risso

FLAI-CGIL regionale del Piemonte
rappresentata dal Segretario Regionale
Valter Crespo

UILA - UIL regionale del Piemonte
rappresentata da
Giuseppe Meineri

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE E IDRAULICO - AGRARIA

- Art.1 Ambito di applicazione (rif. CCNL art.1)
- Art.2 Occupazione e garanzia occupazionale (rif. CCNL art.1)
- Art.3 Comitato Tecnico Paritetico
- Art.4 Sistemi di informazione - Osservatorio regionale (rif. CCNL art.3)
- Art.5 Diritti sindacali (rif. CCNL artt.4 e5)
- Art.6 Orario di lavoro (rif. CCNL art.9)
- Art.7 Festività (rif. CCNL art.11)
- Art.8 Ferie (rif. CCNL art.12)
- Art.9 Mensilità aggiuntive (13a e14a) (rif. CCNL art.14)
- Art.10 Mezzi di trasporto e centri di raccolta (rif. CCNL artt.15 e54)
- Art.11 Rimborso chilometrico (rif. CCNL art.54)
- Art.12 Missioni e trasferte (rif. CCNL art.16)
- Art.13 Congedo matrimoniale (rif. CCNL art.17)
- Art.14 Formazione professionale (rif. CCNL art.21)
- Art.15 Istruttori forestali (rif. CCNL art.49)
- Art.16 Classificazione e inquadramento (rif. CCNL artt.35 e49)
- Art.17 Permessi straordinari (rif. CCNL artt.38 e51)
- Art.18 Salario integrativo regionale (rif. C. CN. L artt.39 e52)
- Art.19 Indennità
- Art.20 Mensa (rif. CCNL art.58)
- Art.21 Assicurazioni sociali anticipo e integrazioni trattamenti (rif. CCNL artt.60 e61)
- Art.22 Conservazione del posto (rif. CCNL art.62)
- Art.23 Attrezzi di lavoro - equipaggiamento personale (rif. C. CN. L art.22 e55)
- Art.24 Impossibilità sopravvenuta della prestazione di lavoro (rif. CCNL art.59)
- Art.25 Commissione regionale pari opportunità (rif. CCNL art.19)
- Art.26 Attività di spegnimento incendi boschivi (rif. CCNL artt.56 e57)
- Art.27 Ambiente e salute (rif. CCNL art.22)
- Art.28 Sicurezza (rif. cCNL art.22)
- Art.29 Corresponsione dei salari e degli stipendi
- Art.30 Riferimento al CCNL
- Art.31 Applicazione
- Norma transitoria
- Allegato A
- Allegato B

Art.1
AMBITO DI APPLICAZIONE
(rif. C.C.N.L art. 1)

1. Il presente contratto integrativo regionale, di natura privatistica, integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente e disciplina i rapporti di lavoro tra i lavoratori dipendenti e la Regione Piemonte, le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico o in economia o in amministrazione diretta, o in affidamento se Cooperative o Enti ed imprese di altra natura, svolgono attività di:
 - sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria;
 - imboschimento e rimboschimento;
 - manutenzione e gestione parchi e giardini;
 - manutenzione delle proprietà regionali;
 - miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse alla difesa del suolo;
 - valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Art.2
OCCUPAZIONE E GARANZIA
OCCUPAZIONALE
(rif. C.C.N.L. art. 1)

1. La Regione Piemonte si impegna a trasformare il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato incrementando il numero dei lavoratori a tempo indeterminato (attualmente pari a 209 unità) nella misura di almeno di 80 unità nel periodo di vigenza contrattuale. L'entità delle trasformazioni annuali e la relativa distribuzione provinciale sono oggetto di tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali trattanti.
2. Il percorso per le trasformazioni di cui al comma 1 è definito dal comitato previsto dall'articolo 3, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze del datore di lavoro per quanto riguarda la gestione delle squadre forestali, della professionalità acquisita e della relativa valutazione del

datore di lavoro, della partecipazione a cantieri forestali invernali e dell'anzianità di servizio globale presso l'Amministrazione pubblica.

3. La Regione Piemonte si impegna a garantire, salvo cause di forza maggiore e per mutate esigenze tecnico-organizzative, che verranno discusse tra le parti, agli operai a tempo determinato non meno di 164 giornate contributive, due giornate lavorative delle quali sono convertite in sedici ore di permessi retribuiti; le medesime condizioni sono garantite ai lavoratori in servizio nell'anno precedente per le varie province.
4. Le parti convengono sull'opportunità di attivare cantieri forestali anche nella stagione invernale con la finalità di promuovere l'utilizzo del legno quale fonte energetica rinnovabile.
5. Le parti datoriali si impegnano comunque ad assumere gli operai forestali residenti nelle zone montane o collinari ove ricadono i cantieri forestali.

Art.3
COMITATO TECNICO PARITETICO

1. Le parti convengono di avvalersi di comitati tecnici paritetici articolati su base provinciale per:
 - la definizione del percorso per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato a tempi indeterminato e la determinazione dell'entità delle trasformazioni da proporre al datore di lavoro (art. 2);
 - la verifica delle graduatorie per i passaggi di qualifica (art. 16);
 - la definizione delle controversie relative all'accesso ai corsi di formazione (art. 16);
 - l'individuazione degli ambiti territoriali di operatività di ciascuna squadra (art. 12);
 - l'esame di ogni altra problematica tecnica inerente l'organizzazione del lavoro.
2. I comitati provinciali sono composti da sei membri, di cui tre designati dalle

Organizzazioni sindacali trattanti e tre designati dal datore di lavoro. Essi si riuniscono periodicamente e, comunque, ogni volta che ne facciano richiesta i singoli componenti.

Art. 4

SISTEMI DI INFORMAZIONE - OSSERVATORIO REGIONALE

(rif. C.C.N.L. art. 3)

1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 3 del C.C.N.L., l'Osservatorio regionale ha i compiti individuati dal C.C.N.L. ed in particolare quelli sotto indicati:
 - acquisire le informazioni descritte dall'art. 3 del C.C.N.L. 1.8.2002;
 - fornire l'interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
 - esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello locale o aziendale;
 - condurre consultazioni su problemi di reciproco interesse con particolare riguardo ai problemi dell'occupazione
 - analizzare i bisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore.
1. Le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità previste dall'art. 19 del C.C.N.L. sono attribuite all'Osservatorio.
2. L'Osservatorio:
 - a) ha sede presso l'Assessorato allo Sviluppo della Montagna e Foreste, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo della Regione Piemonte.
 - b) è composto da tre membri nominati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che sottoscrivono il presente contratto, dall'Assessore regionale delegato supportato da dirigenti e funzionari regionali ritenuti necessari;
 - c) di norma è convocato almeno due volte l'anno;
 - d) può essere convocato su richiesta di una delle due parti (datore di Lavoro, OO.SS.); la convocazione avviene non oltre 20 giorni dalla richiesta;

e) l'o.d.g. viene esaminato quando sono presenti i due terzi dei componenti.

Art. 5

DIRITTI SINDACALI

(rif. C.C.N.L. artt. 4 e 5)

1. Ai lavoratori componenti di Commissioni di collocamento (Legge n. 56 del 28 febbraio 1985) al fine di permettere l'espletamento di tale incarico, sono riconosciuti dei permessi retribuiti in misura necessaria alla partecipazione ai lavori di Commissione.
2. Per quanto attiene all'art. 4 lettera A) del C.C.N.L., si precisa che il limite di 13 ore annue spettanti ai lavoratori per riunioni ed assemblee è comunque da considerarsi diritto individuale annuale e come tale non superabile dai lavoratori anche quando gli stessi vengano occupati durante l'anno in più di un cantiere, o presso più Enti datori di lavoro.
3. Fermo restando il disposto dell'intero impianto dell'art. 4 del C.C.N.L. si precisa che i Settori territoriali della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, le Comunità Montane, i Consorzi forestali, le Aziende speciali e gli altri Enti già citati all'art. 1 del presente C.I.R., sono da considerare singole unità produttive, ovvero strutture dotate di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
4. Ne discende che i Rappresentanti sindacali eleggibili sono fissati in un numero complessivo di 3 nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori.
5. I dirigenti delle R.S.A. potranno usufruire dei permessi retribuiti, pari complessivamente ad un'ora per addetto alle dipendenze di ogni singola Unità Produttiva, sino all'esaurimento del monte ore stesso.
6. La maggiorazione prevista dal C.C.N.L. di tre ore mensili di permessi retribuiti a favore dei Dirigenti delle R.S.A. maturerà anche nei periodi di assenza dei Dirigenti dovuta a malattia o infortunio.
7. I nominativi dei Dirigenti delle rappresentanze sindacale dei lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli

Organi Nazionali, Regionali o Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente C.I.R., dovranno essere comunicati per iscritto all'Ente datore di lavoro.

8. Oltre a quanto sopra già previsto è mantenuto un distacco a livello regionale per un massimo di n. 600 giornate/anno; resta inteso che i lavoratori che utilizzeranno dette giornate non potranno accedere ai corsi di formazione previsti dalla Regione Piemonte.
9. La suddivisione delle giornate di cui sopra, al fine di garantire il non superamento del monte giorni globale, sarà effettuata dalle OO.SS. secondo i criteri di rappresentanza che riterranno più opportuni.
10. In mancanza di comunicazione, per la validità del presente C.I.R., gli enti datori di lavoro suddivideranno tali permessi retribuiti in modo proporzionale alle deleghe sindacali.
11. La richiesta di distacco regionale dovrà essere formulata dall'Organizzazione Sindacale contraente a livello regionale ed indirizzata alla struttura regionale competente o ad eventuali altri datori di lavoro.
12. Viene confermato il Contributo di Assistenza Contrattuale regionale che sarà trattenuto dalla retribuzione giornaliera spettante ai lavoratori e versato alle Organizzazioni Sindacali regionali dei lavoratori firmatarie del presente C.I.R. nella misura, nelle forme e nei modi indicati dal regolamento - allegato A), che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto.
13. Le parti convengono che la delega sindacale sottoscritta dal lavoratore a tempo determinato abbia validità nelle successive chiamate, salvaguardando, in questo modo, la volontà già espressa dal lavoratore.

Art. 6
ORARIO DI LAVORO
(rif. C.C.N.L. art. 9)

L'orario di lavoro ordinario è stabilito nella misura di numero 39 ore settimanali suddivise in 5 giorni con il sabato di norma libero; ai sensi della Legge n. 37 del 16 Febbraio 1977, art. 5, la giornata del sabato è considerata lavorativa ai soli fini della contribuzione assicurativa, qualora nella settimana di riferimento siano state lavorate le 39 ore previste o che tali ore siano da considerare comunque lavorate per causa non imputabile al lavoratore (art. 59 C.C.N.L.).

1. L'orario di lavoro degli operai è suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì per 8 ore giornaliere, il venerdì per 7 ore giornaliere) di norma dalle ore 8,00 alle ore 17,00, con pausa mensa dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
2. Nel periodo estivo per il personale operante nei cantieri e nei vivai l'orario di lavoro sopra individuato potrà subire delle variazioni da concordare con il datore di lavoro.
3. L'orario di lavoro decorre dal centro di raccolta che viene individuato su proposta del datore di lavoro dal comitato previsto dall'articolo 3, fermo restando quanto previsto dal comma 2, comunque garantendo una prestazione effettiva di almeno sette ore di lavoro, sei per la giornata del venerdì.
4. Il tempo impiegato nel recupero e nella manutenzione degli attrezzi presso il magazzino è comunque considerato orario di lavoro.
5. L'orario di lavoro degli impiegati è suddiviso in 5 giorni settimanali (dal lunedì al giovedì 8 ore e il venerdì 7 ore) ed è flessibile per quanto riguarda l'ora di entrata tra le 8,00 e le 10,00.
6. In casi particolari e per limitati periodi stagionali, tra gli Enti datori di lavoro e le OO.SS. potrà essere esaminata la possibilità di adottare l'orario continuato. In quest'ultima ipotesi verrà concessa una pausa retribuita pari a mezz'ora.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2008, il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi per un massimo di trenta ore da attingere da un monte ore cumulativo

annuale individuale, rinunciando conseguentemente alle relative maggiorazioni retributive previste a fronte di prestazioni straordinarie, di prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale o nei giorni festivi.

8. Il lavoratore deve segnalare al datore di lavoro entro il 31 gennaio di ogni anno l'intenzione di usufruire in tutto o in parte del monte ore che sarà accumulato nel corso dell'anno. La fruizione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla prestazione di lavoro che ha concorso alla formazione del monte ore. Il monte ore residuo alla stessa data non è più fruibile per ulteriori riposi compensativi né può essere oggetto di maggiorazioni retributive, fatta eccezione per le ore supplementari lavorate nel mese di gennaio stesso.
9. In fase di prima applicazione del disposto di cui al comma 8, la relativa segnalazione deve essere effettuata entro un mese dal recepimento del presente contratto.
10. La fruizione del monte ore può essere effettuata a frazioni non inferiori a 15 minuti per gli impiegati e per un minimo di due ore giornaliere per gli operai. Le modalità di fruizione devono essere comunque preventivamente comunicate e concordate, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività aziendali.

Art. 7
FESTIVITA'
(rif. C.C.N.L. art. 11)

1. In applicazione dell'art. 11 del C.C.N.L. le parti convengono che le festività del 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti e quindi retribuite nella misura di 6,5 ore anche se cade di sabato.
2. Le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo) saranno compensate come di seguito indicato:
 - Le due festività che per effetto della legge 54/77 cadono sempre di Domenica (Ascensione, Corpus

Domini) si aggiungeranno ai giorni di ferie di cui all'art. 12 del C.C.N.L.

- Le altre due festività maturano quando le stesse cadono in giorni lavorativi anche se di sabato.

Art. 8
FERIE
(rif. C.C.N.L. art. 12)

1. Ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L. e dell'art. 7 del presente contratto ai lavoratori a tempo indeterminato spettano 24 giorni di ferie retribuite per ogni anno solare.

Art. 9
MENSILITA' AGGIUNTIVE (13a e 14a)
(rif. C.C.N.L. art. 14)

1. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13^a e 14^a mensilità così come previsto dal C.C.N.L.; agli operai a tempo indeterminato per ogni giornata di assenza volontaria e/o di C.I.S.O.A., l'importo di tali mensilità sarà ridotto di 04 ore.
2. Le parti concordano che il rateo della tredicesima mensilità da erogare entro il 15 dicembre abbia come periodo di riferimento dal mese di dicembre dell'anno precedente al mese di novembre dell'anno di corresponsione della stessa e che il rateo di quattordicesima mensilità abbia come periodo di riferimento dal mese di giugno dell'anno precedente al mese di maggio dell'anno di corresponsione della stessa.

Art. 10
MEZZI DI TRASPORTO E CENTRI DI RACCOLTA
(rif. C.C.N.L. artt. 15 e 54)

1. L'individuazione dei centri di raccolta previsti all'art. 54 del C.C.N.L. deve essere funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
2. Per gli operai assegnati in via continuativa ad impianti fissi, quali i vivai forestali e i parchi, il centro di raccolta è individuato nella stessa struttura dove stabilmente si

svolge l'attività. Ai dipendenti compresi nella tabella allegato B), come già definito nei precedenti CIR, competono le somme orarie a fianco di ciascuno riportate.

3. Per gli operai addetti a lavori che comportino interventi sul territorio con spostamenti di cantiere, l'individuazione dei centri di raccolta è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4. Il prelievo dei lavoratori può anche essere effettuato lungo il percorso dell'automezzo regionale fino al luogo di lavoro.
4. La Regione Piemonte provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro dal centro di raccolta.

Art. 11

RIMBORSO CHILOMETRICO

(rif. C.C.N.L. art. 54)

1. Nell'ipotesi in cui, per cause di forza maggiore, il mezzo di trasporto fornito dalla Regione non sia disponibile, il direttore dei lavori, su proposta del capo squadra, organizza il trasporto dei lavoratori utilizzando il minor numero di automezzi privati.
2. In tal caso, al lavoratore che usi il mezzo di trasporto proprio spetta un rimborso pari ad un quinto del costo del carburante, per ogni chilometro percorso fino al luogo di lavoro, con una franchigia di 10 chilometri.
3. Il rimborso di cui al comma 2 non compete al lavoratore che debba utilizzare il mezzo proprio per la fruizione di permessi straordinari o riposi compensativi.
4. Al lavoratore che utilizzi mezzi propri per raggiungere il punto di prelievo dell'automezzo regionale compete un rimborso chilometrico, nella stessa misura e con la franchigia di cui al comma 2.
5. Le parti concordano entro fine gennaio e fine giugno di ogni anno il valore di riferimento per il computo del rimborso di cui al comma 1, che sarà medio tra i rilievi effettuati presso 5 distributori di ogni Provincia alla data dei 15 gennaio e 15 giugno.

6. Il rimborso di cui al comma 2 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.

Art. 12

MISSIONI E TRASFERTE

(rif. C.C.N.L. art. 16)

1. **In applicazione dell'articolo 16 del C.C.N.L., al dipendente che svolge attività di formazione o attività lavorativa in via temporanea fuori dall'abituale sede di servizio, viene riconosciuto un rimborso spese forfettario pari ad € 12,91 o un rimborso fino alla concorrenza di € 20,66 per ogni pasto se documentato, oltre alle spese di viaggio e di pernottamento.**
2. **Il comitato di cui all'articolo 3 stabilisce l'ambito territoriale di operatività di ciascuna squadra, che costituisce sede di lavoro del lavoratore ad essa assegnato ai fini dell'erogazione del trattamento di missione.**

Art. 13

CONGEDO MATRIMONIALE

(rif. C.C.N.L. art. 17)

1. Al lavoratore a tempo indeterminato in caso di matrimonio è riconosciuto un permesso retribuito di 15 giorni di calendario con decorrenza dal giorno del matrimonio. Tale permesso è determinato in 7 giorni di calendario per il lavoratore a tempo determinato.

Art. 14

FORMAZIONE PROFESSIONALE

(rif. C.C.N.L. art. 21)

1. Premesso che il potenziamento e la qualificazione dell'attività di formazione professionale costituiscono un obiettivo prioritario da perseguire nella realtà regionale, l'Ente datore di lavoro, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria, si impegna a promuovere l'istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale, in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento. L'attività della manodopera partecipante ai corsi sarà possibilmente alternata tra partecipazione al

corso di addestramento professionale e attività di lavoro tecnico-pratica allo scopo di consolidare una forza lavoro qualificata sia in materia forestale sia in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La pianificazione tecnico-finanziaria dei corsi viene demandata all'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 4 del presente C.I.R.

2. Il datore di lavoro informa mensilmente i lavoratori sui corsi di formazione programmati.

Art. 15

ISTRUTTORI FORESTALI

(rif. C.C.N.L. art. 49)

1. Le parti convengono di istituire la qualifica professionale dell'istruttore forestale.
2. Tale qualifica è riconosciuta agli operatori forestali altamente specializzati che hanno frequentato proficuamente specifici corsi di formazione ed aggiornamento e che, avendo dimostrato capacità tecniche e didattiche rilevanti, collaborano alla pratica realizzazione delle attività formative.
3. La qualifica è certificata da uno specifico attestato di abilitazione rilasciato dalla Regione Piemonte. Il conseguimento e il mantenimento della qualifica professionale di istruttore forestale è disciplinata con provvedimento della Regione.
4. La Regione Piemonte si impegna a garantire per tutti gli istruttori forestali da essa dipendenti, la possibilità di espletare, al minimo, la quantità di giornate di attività formativa necessaria per il mantenimento della qualifica, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.

Art. 16

CLASSIFICAZIONE e

INQUADRAMENTO

(rif. C.C.N.L. artt. 35 e 49)

1. Le parti rilevano che le figure professionali contemplate all'art. 35 e 49 del C.C.N.L. non necessitano di integrazioni.

2. Le parti stabiliscono di inquadrare al quinto livello specializzati super a decorrere dal 1.1.2008:

- a) gli operai in possesso della qualifica professionale di istruttore forestale;
- b) gli operai con incarico di capo squadra e gli operatori di macchine complesse per il movimento terra;
- c) gli operai responsabili di vivaio o di altra struttura complessa ove siano occupati continuativamente almeno dieci operai.

3. Ai dipendenti di cui al comma 2 lettere a) e c), nonché agli operai con incarico di capo squadra, è riconosciuta l'indennità di alta professionalità prevista dall'articolo 49 del C.C.N.L.

4. Per gli anni 2008 - 2011, la misura dell'indennità di cui al comma 3, da corrisondersi per quattordici mensilità, è determinata:

- a) In € 45,00 per gli operai con incarico di capo squadra;
- b) in € 90,00 per gli operai in possesso della qualifica professionale di istruttore forestale;
- c) in € 100,00 per gli operai in possesso della qualifica professionale di istruttore forestale Capo corso e i responsabili di cui al comma 2, lettera c).

5. L'indennità di alta professionalità assorbe eventuali indennità dovute in ragione dell'incarico di capo operaio.

6. Nel caso il lavoratore abbia diritto a più indennità di alta professionalità in virtù della qualifica posseduta o dell'incarico ricoperto, allo stesso compete esclusivamente l'indennità di alta professionalità di importo maggiore.

7. Agli istruttori forestali è riconosciuta inoltre un'indennità di € 100 per ciascuna giornata formativa effettuata.

8. In attuazione della norma transitoria inserita all'articolo 49 del C.C.N.L., per gli anni 2008 - 2011 i passaggi di qualifica dal secondo livello al terzo livello sono determinati nelle seguenti percentuali:

- Il 20% nell'anno 2008
- Il 10% nell'anno 2009

- Il 10% nell'anno 2010
 - Il 10% unità nell'anno 2011
9. I passaggi di qualifica, ivi compresi quelli di cui al comma 7, vengono determinati sulla base di graduatorie in cui l'attribuzione del punteggio avviene sulla base dell'anzianità maturata, dei corsi di formazione seguiti e superati e della valutazione del datore di lavoro. Il punteggio totale viene ridotto in una misura variabile tra il dieci e il venti per cento in relazione alla gravità delle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate al lavoratore nel quinquennio precedente.
 10. E' assicurato l'accesso ai corsi formazione necessari per l'accrescimento della professionalità e la progressione verticale. In caso di parere negativo all'accesso al corso da parte del direttore dei lavori, su richiesta del dipendente si esprime in via definitiva l'articolazione provinciale territorialmente competente del comitato previsto dall'articolo 3.
 11. Le parti concordano la pari opportunità di tutti i lavoratori nell'acquisizione della professionalità.
 12. Qualora durante la fase applicativa del presente C.I.R. emergano figure professionali non riconducibili ai profili esemplificativi previsti nel C.C.N.L. vigente, le parti si impegnano a definirne la collocazione.
 13. Le parti convengono inoltre che i lavoratori con contratto a tempo determinato, qualora riassunti, mantengano la qualifica in precedenza già acquisita.

Art. 17

PERMESSI STRAORDINARI (rif. C.C.N.L. artt. 38 e 51)

1. I lavoratori hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge o di parente di secondo grado così come previsto dal C.C.N.L. Hanno altresì diritto ad un giorno di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.
2. I permessi retribuiti riconosciuti agli operai dalla contrattazione nazionale e integrativa devono essere fruiti per un minimo di due

ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze di servizio.

3. Gli impiegati hanno inoltre diritto a 7 giorni di permesso straordinario retribuito per motivi familiari o personali; tali giorni sono usufruibili anche in ore, o frazioni di ore, con un minimo di 15 minuti, per complessive ore 54,6, come previsto dal C.C.N.L.

Art. 18

SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE (rif. C. C. N. L artt. 39 e 52)

1. Dal 1° gennaio 2008 il Salario Integrativo Regionale viene elevato degli importi sotto indicati:

	Incremento del SIR dal 01.01.08
Operaio comune 1° livello	€ 37,04
Operaio qualificato 2° livello	€ 40,00
Op. qualif. super 3° livello	€ 41,11
Op. specializzato 4° livello	€ 42,96
Op. special. super 5° livello	€ 45,56
Impiegato 1° livello	€ 37,04
Impiegato 2° livello	€ 40,00
Impiegato 3° livello	€ 42,59
Impiegato 4° livello	€ 45,19
Impiegato 5° livello	€ 49,26
Impiegato 6° livello	€ 56,30

2. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 39 del vigente CCNL per gli impiegati, agli operai a tempo indeterminato già in servizio e di nuova assunzione fino alla scadenza contrattuale, viene riconfermato il diritto a tre scatti di anzianità già previsto dalla precedente contrattazione integrativa.
3. Gli scatti di anzianità di cui al comma 2 vengono corrisposti in cifra fissa mensile nella seguente misura:

<i>anzianità servizio</i>	<i>anni 2</i>	<i>anni 4</i>	<i>anni 6</i>
<i>comune 1° livello</i>	€ 23,24	€ 46,48	€ 69,72
<i>qualificato 2° livello</i>	€ 24,79	€ 49,58	€ 74,37
<i>Qualif. S. 3° livello</i>	€ 25,57	€ 51,13	€ 76,70
<i>Specializ. 4° livello</i>	€ 26,34	€ 52,68	€ 79,02
<i>Specia. S. 5° livello</i>	€ 27,89	€ 55,78	€ 83,67

Art. 19

INDENNITA'

1. Agli impiegati è riconosciuta un'indennità fissa annua, graduabile in relazione al livello di appartenenza e al tipo di attività svolte.
2. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 viene determinato annualmente su accordo delle parti.

Art. 20

MENSA

(rif. C.C.N.L. art. 58)

1. Al lavoratore viene corrisposta per le giornate in cui ha prestato attività lavorativa un'indennità sostitutiva di mensa determinata nell'importo giornaliero di € 5,29 a decorrere dal 1 gennaio 2009.
2. L'indennità sostitutiva di mensa viene erogata il mese successivo a quello di competenza in base alle giornate di effettivo lavoro, anche in sostituzione del ricovero ad uso mensa.

Art. 21

ASSICURAZIONI SOCIALI ANTICIPO E INTEGRAZIONI TRATTAMENTI

(rif. C.C.N.L. artt. 60 e 61)

1. Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato verranno anticipati i trattamenti di malattia, infortunio, C.I.S.O.A, per un importo non superiore al T.F.R. maturato.
2. I lavoratori che non intendano fruire di tale istituto contrattuale dovranno fare richiesta scritta al datore di lavoro.
3. I lavoratori sono tenuti a segnalare con immediatezza al datore di lavoro la corresponsione di tali somme da parte degli organi previdenziali, al fine di consentire il recupero dei trattamenti anticipati.
4. Trascorsi i 3 mesi dall'anticipazione dei trattamenti di malattia, infortunio e CISOA, qualora il lavoratore non abbia ancora comunicato l'avvenuta corresponsione di tali somme, il datore di lavoro si informa direttamente presso l'Ente e provvede al recupero in base all'effettiva corresponsione o meno da parte degli Istituti.
5. In ogni caso, nel mese di dicembre di ogni anno verrà eseguito il recupero a conguaglio di quanto precedentemente anticipato.
6. Inoltre le parti, al fine di pervenire al pagamento diretto ai propri dipendenti, di

tutte quelle somme a carico dell'INPS (assegni nucleo familiare e maternità) e INAIL, si impegnano a costituire una commissione bilaterale per definire e concordare con gli istituti a livello regionale il rimborso diretto all'Ente per le somme anticipate.

7. Agli operai assunti a tempo determinato ed indeterminato sarà erogata l'indennità di malattia riferita ai primi tre giorni (carenza).
8. Le parti datoriali si impegnano a corrispondere fino all'80% della retribuzione, in conseguenza di quanto sopra il datore di lavoro non è tenuto al versamento delle quote F.I.M.I.F..

Art. 22

CONSERVAZIONE DEL POSTO

(rif. C.C.N.L. art. 62)

1. Trascorso il periodo di conservazione del posto, previsto dal C.C.N.L. all'art. 62 e per i soli casi ivi contemplati di malattia ed infortunio, il lavoratore può richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita di durata non superiore a sei mesi.

Art. 23

ATTREZZI DI LAVORO - EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

(rif. C. C.N.L. art. 22 e 55)

1. A tutti i lavoratori verranno forniti dal datore di lavoro gli attrezzi necessari per lo svolgimento delle attività.
2. Al personale verrà fornito il necessario equipaggiamento antinfortunistico.
3. Il datore di lavoro si impegna, per motivi di sicurezza, a fornire idonei mezzi di comunicazione.

Art. 24

IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO

(rif. C.C.N.L. art. 59)

1. Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato giunto al posto di lavoro non possa, per avversità atmosferiche, iniziare la prestazione o la stessa abbia durata inferiore a due ore, ha diritto in ogni caso al

pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.

2. Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia durata superiore alle due ore, il lavoratore ha diritto al pagamento delle ore di lavoro previste prima dell'interruzione pomeridiana; qualora la prestazione venga ripresa nel pomeriggio e poi sospesa, il lavoratore ha diritto al pagamento dell'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 25

COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA' (rif. C.C.N.L. art. 19)

1. In attuazione all'art. 19 del C.C.N.L. vigente, le incombenze relative alla verifica delle pari opportunità, vengono demandate all'Osservatorio regionale di cui all'art. 4 del presente C.I.R..

Art. 26

ATTIVITA' DI SPEGNIMENTO INCENDI BOSCHIVI (rif. C.C.N.L. artt. 56 e 57)

1. Tenuto conto che l'attività di spegnimento incendi boschivi è organizzata su basi di volontariato, agli operai che fanno parte di squadre antincendio e che vengono chiamati a svolgere detta attività od a partecipare ad esercitazioni ed addestramento viene riconosciuto un permesso retribuito.
2. Dal momento in cui i lavoratori si allontanano dal cantiere viene a cessare la responsabilità da parte del datore di lavoro.
3. Qualora invece sia il datore di lavoro a richiedere prestazione lavorativa per far fronte ad emergenze derivanti da incendi o calamità naturali si applicherà l'art. 57 del C.C.N.L.

Art. 27

AMBIENTE E SALUTE (rif. C.C.N.L. art. 22)

1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 22 del C.C.N.L. in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sono da considerarsi nocivi i seguenti lavori:

- manipolazione ed uso di presidi sanitari;
- carico, trasporto, scarico, spargimento e/o irrorazione di concimi chimici, antiparassitari ed anticrittogamici per i quali siano prescritte particolari cautele.

2. Sono da considerarsi faticosi i seguenti lavori:

- lavoro con macchine e utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- spicconatura continua di zone rocciose,
- carico, scarico e trasporto di materiale pietroso;
- taglio bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- utilizzo di mezzi meccanici quali motosega e decespugliatore.

3. Alle operazioni di lavori nocivi e faticosi l'operaio non può essere addetto per più di due ore lavorative, intervallate da pari tempo in attività non nocive e non faticose.

4. Agli operai che, per esigenze non altrimenti risolvibili, siano addetti per 6 ore nell'arco della giornata a tale attività, compete la riduzione dell'orario di lavoro di due ore giornaliere, gli operai addetti ai lavori in acqua godranno di una riduzione dell'orario giornaliero di un'ora.

Art. 28

SICUREZZA (rif. C.C.N.L. art. 22)

1. Il datore di lavoro si impegna ad applicare le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
2. I capisquadra sono i preposti dal datore di lavoro sui cantieri in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro, in applicazione della normativa vigente. Ai capisquadra viene riconosciuta una indennità di funzione commisurata all'effettiva durata, in giorni lavorativi, della funzione di caposquadra pari ad € 2,58.
3. Il caposquadra, avute le necessarie disposizioni dal Direttore dei lavori, sovrintende alle attività di cantiere e di vivaio, sorveglia che i lavori si svolgano

nelle condizioni di sicurezza previste dalle leggi, dispone che i lavoratori osservino le misure di prevenzione, esercitando il controllo più scrupoloso sul comportamento degli stessi. Esige l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme di legge, a lui rese note dalla direzione dei lavori e dal datore di lavoro, esige inoltre l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione e segnala con tempestività alla direzione dei lavori gli eventuali comportamenti anomali, le variazioni ambientali non prevedibili che possano limitare l'efficacia delle misure di sicurezza ed igiene.

4. Al fine di garantire, nell'ambito della squadra, la presenza continua del preposto si conviene che, nei casi di assenza del caposquadra, le relative funzioni vengano esercitate da altro operaio preventivamente individuato dal direttore dei lavori, ed al quale il caposquadra effettivo abbia dato le consegne. Pertanto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del C.C.N.L. a tale dipendente, scelto tra gli appartenenti alla qualifica più elevata, sarà corrisposta una indennità fissa pari a € 5 giornalieri sempre che non sia inquadrato nel quinto livello specializzato super.
5. Le parti concordano che il responsabile della sicurezza dei lavoratori (R.S.L.), eletto dagli stessi, verifichi le situazioni di rischio, controlli il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e gli investimenti strutturali di prevenzione infortuni e segnali preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Ove richiesto dal datore di lavoro, fornisce pareri su tematiche specifiche in materia di sicurezza e su queste formula proprie proposte ed opinioni.

Art. 29

CORRESPONSIONE DEI SALARI E DEGLI STIPENDI

1. I salari e gli stipendi saranno corrisposti in tempi certi e regolari, mediante bonifico bancario (entro il 15° giorno del mese

successivo a quello di riferimento). Eventuali situazioni particolari verranno esaminate di volta in volta.

Art. 30

RIFERIMENTO AL C.C.N.L.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Integrativo Regionale si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in Roma in data 2 agosto 2006.

Art. 31

APPLICAZIONE

1. Le norme contenute nel presente testo trovano applicazione dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2011. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti entro e non oltre un mese dalla data di scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

NORMA TRANSITORIA

Le parti concordano che l'adeguamento occupazionale alla D.G.R. 99/2002, per quanto riguarda la Provincia di Alessandria, questo avverrà senza ricorrere al blocco completo del turn over. La definizione dei numeri del turn over sarà oggetto annualmente di accordo tra le parti.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO DELLE TRATTENUTE

PER CONTRIBUTO ASSISTENZA

CONTRATTUALE

Art. 1 - Il contributo di assistenza contrattuale che i lavoratori forestali intendono versare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto sarà corrisposto

a tali Organizzazioni unitariamente tramite ritenuta sulla retribuzione giornaliera da effettuarsi dagli Enti datori di lavoro nella misura e con le modalità indicate nei successivi articoli del presente regolamento.

ALLEGATO B

Art. 2 - Le ritenute saranno effettuate dagli Enti datori di lavoro, salva sempre la volontà contraria dei singoli operai da manifestare in ogni momento attraverso l'inoltro all'Amministrazione dalla quale dipendono di una espressa dichiarazione, conforme all'allegato fac-simile, che sarà a cura delle Amministrazioni medesime consegnato a ciascun operaio che ne faccia espressa richiesta, a seguito di apposita comunicazione scritta dell'Amministrazione da consegnarsi nel mese antecedente a quelli in cui si inizia ad effettuare la prima ritenuta. Resta comunque salva per l'operaio la possibilità di manifestare la volontà contraria alla ritenuta in una forma equipollente a quella indicata nel comma precedente.

1	DAGLIO Livia	€0,46481
2	BAUDINO Battista	€0,15494
3	DAZIANO Marianna	€0,15494
4	GIRAUDI Mario	€0,15494
5	PELLEGRINO Rita	€0,46481
6	GROSSO Claudia	€0,15494
7	COSTA Fiorenzo	€0,15494
8	QUAGLIA Antonello	€0,15494
9	TESTONE Anna Maria	€0,15494
10	GIULINI Fernanda	€0,15494

Art. 3 - L'importo della ritenuta da effettuarsi sull'ammontare netto della retribuzione ordinaria viene fissato nella misura di 0,21%. La ritenuta sarà effettuata dagli Enti datori di lavoro in coincidenza col pagamento della retribuzione ai singoli lavoratori.

